

Segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)

L'istituto del *whistleblowing* disciplina le modalità di protezione delle persone (c.d. *whistleblowers*) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La Fondazione Teatro di San Carlo, in attuazione della legge n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), ha promosso l'istituto del *whistleblowing* tra le misure generali di prevenzione della corruzione.

La procedura del *whistleblowing* è stata aggiornata alle novità introdotte dal **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24** e dalle Linee guida ANAC 12 luglio 2023, n. 311.

Per effetto dell'ultimo intervento legislativo è stata ampliata la platea dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni e dei soggetti ai quali si applicano le tutele assicurate dalla normativa di riferimento. È stata inoltre prevista l'attivazione di diversi canali di segnalazione.

Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- o Dipendenti
- o Collaboratori
- o Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- o Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- o Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- o Persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- o Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- o Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

La tutela dei soggetti segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;

- quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega al Comune di Napoli non è stato ancora costituito, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il segnalante può effettuare la segnalazione secondo una delle seguenti modalità:

1) una segnalazione interna

a) in forma scritta:

- tramite la piattaforma informatica
- tramite il servizio postale:

Servizio postale

La segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse:

- la prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento;
- la seconda, contenente esclusivamente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa indirizzata al “Responsabile della prevenzione della corruzione della Fondazione Teatro di San Carlo” e contenente, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING"; in tal modo la busta verrà consegnata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.;

b) in forma orale:

- con richiesta di incontro diretto al Rpc.

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza è raccomandato l'utilizzo della piattaforma informatica accedendo al link <https://fondazioneteatrosancarlo.whistleblowing.it/>.

Oppure, nei casi previsti dalla normativa (art.6 d.lgs. 24/2023)

2) una segnalazione esterna all'ANAC presentata tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)

Prima di effettuare una segnalazione al RPCT della Fondazione, leggere [l'allegata Informativa](#) sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR).

SI RICORDA CHE:

- a tutela del segnalante è garantita la riservatezza (artt. 4 e 12 del [d.lgs. 24/2023](#)) e sussiste il divieto di ritorsioni (art. 17 del [d.lgs. 24/2023](#))

- le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

Perdita delle tutele (art. 20, comma 3, [D.Lgs. 24/2023](#))

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.